

COMUNE DI POLICORO

UFFICIO PERSONALE

PROT. N. _____

DEL _____

**CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO**

**PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO**

con

Nato/a a _____ il _____

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ (_____), presso la sede comunale di Policoro (MT), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, sottoscritta ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018,

TRA

Il Comune intestato, codice fiscale 00111210779 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con la parola "Comune") rappresentato dal dott. Ivano Vitale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Policoro, ove, per ragioni d'ufficio, elegge il proprio domicilio, in qualità di Dirigente del 2° Settore;

E

L'Ing. _____ (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"), nato/a a _____ il _____, residente in _____ in Via _____, codice fiscale: _____.

PREMESSO CHE

- che con determinazione del 2° Settore Reg. N. Gen. _____ del _____ si è stabilito di provvedere, all'assunzione di n. 3 (tre) Istruttori Direttivi Tecnici, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Policoro, a decorrere dal 16.04.2021, da destinare al ___ Settore Tecnico _____;
- che all'interno della graduatoria di merito, relativa al concorso per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, Cat. D1, approvata con determinazione dirigenziale del 2° settore n. 307 del 12/03/2021, l'Ing. _____, è risultata idonea a ricoprire il ___° posto di "Istruttore Direttivo Tecnico", previsto per _____.

In applicazione dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, 1994/1997 stipulato il 6-7-1 995 e art. 19 del CCNL 21/05/2018;

Vista la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità anche potenziale indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Premessa. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2. Oggetto. Con il presente contratto, redatto in duplice originale, il Comune dispone l'assunzione del prestatore di lavoro _____, che accetta, alle seguenti condizioni:

2.1. Tipologia e durata del contratto. Il Comune dà corso all'assunzione del dipendente, che accetta, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza _____.

In esecuzione dell'art. 3, comma 5-septies della Legge 114/2014, introdotto dall'art. 14-bis della Legge 26/2019, il dipendente è tenuto a permanere alle dipendenze della presente Amministrazione quale sede di prima destinazione, per un periodo non inferiore a cinque anni.

2.2. Cumulo di incarichi. Il prestatore di lavoro non può svolgere incarichi retribuiti, conferiti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, che non siano previamente autorizzati dal Comune di Policoro.

2.3. Qualifica di inquadramento professionale. Il prestatore di lavoro è collocato nella Categoria "D" - Posizione Economica "D1" come previsto dall'art. 12 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale sottoscritto in data 21/05/2018, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico.

2.4. Mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione. Al prestatore di lavoro, assegnato al ____° Settore Tecnico _____, sono attribuite le mansioni corrispondenti alla categoria e profilo di assunzione, nell'ambito delle materie di competenza dello stesso Ufficio, così come risulta dal vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ed integrato con successivi atti, nonché desumibili da disposizioni statutarie e dagli altri strumenti normativi di riferimento contenute nella legge, regolamento o altre disposizioni prescrittive di competenti organi o autorità.

Al prestatore di lavoro sono attribuite le mansioni esemplificate nelle declaratorie, allegato A) del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – AA. LL. del 31/03/1999 e s. m. e i.. Sono inoltre esigibili tutte le mansioni considerate equivalenti.

Eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione della sede di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

2.5. Sede di lavoro dell'attività e orario di lavoro. Il prestatore di lavoro è assegnato per lo svolgimento della sua attività al ____° Settore Tecnico _____, del Comune di Policoro sito in Piazza Aldo Moro n. 1, Policoro.

Il dipendente è tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro, stabilito in 36 ore settimanali, accertata mediante controllo di tipo automatico, così come attualmente stabilito per tutto il personale dipendente e con l'osservanza dell'articolazione settimanale in atto presso questo Ente e successive variazioni.

L'orario di lavoro è articolato come segue:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

detto orario potrà essere modificato, per esigenze d'ufficio, restando, tuttavia, sempre contenuto nel limite complessivo di n. 36 ore settimanali, salvo l'intervento di modificazioni legislative, regolamentari o della contrattazione collettiva.

Al dipendente può essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario per esigenze di servizio.

2.6. Durata del periodo di prova. Il presente rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo pieno, è subordinato al positivo superamento del periodo di prova pari a mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 20 del CCNL 2016/2018, non prorogabile né rinnovabile. Decorsa la metà del periodo di prova è consentito a ciascuno dei contraenti di recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.

Il dipendente si intenderà confermato in servizio, con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, una volta consumato il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di legge applicabili. L'assunzione è comunque subordinata all'accertamento della sussistenza dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni del profilo. Nel caso in cui tale accertamento avesse esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto.

2.7. Ferie – Giornate di riposo. Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuo di ferie retribuito ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. del 21/05/2018 e, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge n. 937/1977. Per l'applicazione della presente disposizione si rinvia al richiamato art. 28 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

2.8. Diritti e doveri del dipendente. Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al codice di comportamento di cui D.P.R. n. 62/2013, che viene consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e assume, quindi, i comportamenti conseguenti ed idonei.

2.9. Codice di comportamento. L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente codice di comportamento dell'ente approvato con delibera della Giunta comunale n. 15 del 31/01/2020, e del codice disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 11 del CCNL 21/05/2018 e 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente.

Il dipendente con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono, in qualche modo, porlo in conflitto d'interessi con l'Ente.

Il dipendente assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto del suddetto codice di comportamento. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare incondizionatamente le sue clausole.

Il lavoratore è inoltre tenuto a seguire ogni indicazione impartita ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.10. Tutela dei dati personali. Si garantisce al dipendente, che acconsente, che il trattamento, dei propri dati personali, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato e integrato e del Regolamento Europeo UE n. 2016/679. I dati personali del dipendente sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente

ART. 3. Stipendio. Lo stipendio tabellare annuale, ai sensi del C.C.N.L. del 21/05/2018, è, allo stato, fissato in € 22.135,47, al quale si aggiunge il rateo di 13a mensilità ai sensi di legge. Si aggiungono, altresì, l'indennità di comparto, le indennità e le competenze per salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, le quote del trattamento di famiglia, se dovute e le altre dovute per legge.

ART. 4. Normativa - C.C.N.L.. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nazionali e decentrati nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali di volta in volta vigente, nonché, ove, non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego vigenti nel tempo di cui al D. L.vo n. 165/2001 e, in quanto applicabili, le norme di cui allo statuto dei lavoratori approvato con legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 5. Risoluzione. Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso.

ART. 6. Accettazione. Il dipendente dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo pieno ed indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si riferisce.

ART. 7. Rinvio. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE

Il Dirigente del 2° Settore Finanziario

Dott. Ivano VITALE

IL/LA DIPENDENTE

Ing.
